

Sintesi provvedimenti derivati da DDL Franceschini

AS 2287, approvato in Senato il 6 ottobre 2014 (testo presumibilmente definitivo)

Articolo del DDL	Tipologia decreto attuativo
Art. 2, co. 1, punto b): definizione di "film"	1) Decreto Mibact da emanare entro 120 gg dalla data di entrata in vigore della legge e che dovrà chiarire i parametri e i requisiti per definire la "destinazione prioritaria di un'opera audiovisiva per la visione nelle sale cinematografiche"
Art. 2, co. 1, punto d): definizione di "documentario" e punto c) "film d'essai"	2) Decreto Attuativo che, ove necessario, introdurrà ulteriori specificazioni tecniche a <u>tutte le definizioni presenti all'art. 2 del DDL anche in base alla evoluzione tecnologica</u>
Art. 2, co 1, punto m): sala d'essai	3) Decreto MiBACT per stabilire criteri per la programmazione qualificata sale d'essai
Art. 2, co. 1, punto i): definizione di "opera audiovisiva di produzione internazionale" + Art. 5: nazionalità italiana delle opere + Art. 6: nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale	4) DPCM da emanare su proposta del Mibact entro 120 gg dalla data di entrata in vigore della legge da adottare sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'art. 11 della legge e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome, che dovrà definire i requisiti <u>dell'opera audiovisiva di produzione internazionale</u> , ulteriori rispetto a quelli indicati nella legge <u>nonché le procedure ed i parametri per conseguire la nazionalità delle opere di cui all'art. 5 nonché per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale</u> , nonché casi di revoca e decadenza.
Art. 4: funzioni e compiti delle Regioni	5) Decreto Mibact da emanare entro 120 gg dalla data di entrata in vigore della legge che - previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano – definirà <u>indirizzi e parametri generali relativi alla gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore, stanziati tramite le regioni e le province autonome, che verranno affidati alle Film Commission</u>
Art. 7: tutela e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo della Cineteca nazionale	6) Decreto Mibact da emanare entro 120 gg dalla data di entrata in vigore della legge, da adottare sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'art. 11 della legge, <u>che regolerà le modalità applicative dell'art. 7 nonché le modalità di costituzione di una rete nazionale di cineteche pubbliche nonché le condizioni di adesione di quelle private.</u>
Art. 11, co. 7: Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo	7) Decreto Mibact da emanare entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge, che regolerà il regime di incompatibilità dei componenti del Consiglio superiore e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio.
Capo III: Finanziamento e fiscalità, sezione I e II art. 12 ess	Decreti Mibact e DPCM contenenti le disposizioni applicative degli incentivi e dei contributi previsti dal DDL, nonché gli ambiti di applicazione degli incentivi e contributi ed i limiti di spesa sul territorio italiano previsti per ciascun tipo di intervento in conformità alla normativa europea.
Art. 13, co. 4: Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo	8) DPCM su proposta del Mibact e di concerto con il Ministero dell'economia da adottare entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge che stabilirà <u>le modalità di gestione del Fondo e le quote ulteriori, rispetto alle somme già previste nella legge, da</u>

	<u>destinare agli incentivi fiscali.</u> Con Decreto Mibact, sentito il Consiglio superiore, <u>si provvede anche al riparto del Fondo fra le diverse tipologie di contributi</u>
Art. 13, co. 5: Art. 21, co 1	9) Decreto MiBact, sentito il Consiglio Superiore, per <u>riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi, fermo restando che l'importo per i contributi di cui all'art. 26 (selettivi) e 27 (promozione) non può essere inferiore al 15 e superiore al 18% del Fondo.</u> Il decreto può essere modificato, con le medesime modalità, in corso d'anno.
Art. 13, co. 6	10) Decreti MEF, a neutralità di saldi, per variazioni compensative tra stati di previsione MiBACT e MEF. Trasmessi alle Commissioni parlamentari
Art. 14, co. 2: requisiti di ammissione e casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive	11) Decreto Mibact da emanare entro 120 gg dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il parere del Consiglio superiore, <u>che individuerà i casi di opere escluse dai contributi/incentivi oggetto della legge</u>
Art. 15- 21: crediti di imposta Art. 21, co. 5	12) Con uno o più Decreti Mibact da emanare entro 120 gg dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministero dell'economia e con il Mise sono stabiliti, per ciascuna tipologia di credito di imposta, i <u>limiti di importo per opera e beneficiario</u> , le aliquote in base alle opere e alle imprese nonché le ulteriori disposizioni applicative e le procedure per accedere al beneficio ed i casi di revoca e decadenza. <u>Un apposito Decreto Mibact, di concerto con il Ministero dell'economia, destinerà le risorse che restano inutilizzate al rifinanziamento del Fondo.</u>
Art. 23- 25: contributi automatici Art. 25, co. 1	13) Con Decreto Mibact da emanare entro 120 gg dalla data di entrata in vigore della legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome e il parere del Consiglio superiore, <u>sono stabilite le modalità applicative dei contributi automatici, nonché i requisiti delle imprese che possono accedervi e i criteri e modalità di assegnazione.</u>
Art. 26: contributi selettivi Art. 26, co. 4	14) Con Decreto Mibact da emanare entro 120 gg dalla data di entrata in vigore della legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome e il parere del Consiglio superiore, sono stabilite <u>le modalità applicative dei contributi selettivi prioritari alle opere cinematografiche, nonché previsti eventuali ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive e le modalità di restituzione al Fondo di quelli assegnati o di addebito all'impresa.</u> Il decreto stabilisce inoltre le modalità di individuazione di 5 esperti che valutano opere e progetti; modalità di assegnazione dei contributi alla scrittura direttamente agli autori; modalità e requisiti per assegnazione contributi selettivi all'esercizio
Art. 27: contributi alle attività e alle iniziative di promozione Art. 27, co. 4	15) Con Decreto Mibact da emanare entro 120 gg dalla data di entrata in vigore della legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome e il parere del Consiglio superiore, <u>sono stabilite le modalità applicative dei contributi alle iniziative promozionali e sono individuate le specifiche tipologie di attività ammesse; i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e ripartite le risorse</u>

	<u>disponibili per le varie finalità, incluso sostegno agli enti, oltre che risorse destinate a educazione (almeno il 3% aggiuntivo a quanto stabilito nel decreto di riparto per fondi selettivi).</u>
Art. 28: piano straordinario per il potenziamento delle sale cinematografiche (30M) Art. 28, co. 2	16) Con DPCM da emanare su proposta del Mibact entro 120 gg dalla data di entrata in vigore della legge da adottare previo parere della Conferenze unificate saranno regolate le disposizione applicative del piano straordinario, definiti i soggetti beneficiari <u>e potranno essere previsti obblighi a carico del beneficiario in merito alla destinazione d'uso dei locali.</u> Riconoscimento di priorità per sale destinate alla fruizione di altri eventi culturali, condizioni agevolative per Comuni <15mila abitanti.
Art. 29: piano straordinario per la digitalizzazione (10M) Art. 29, co. 4	17) Con DPCM da emanare su proposta del Mibact entro 120 gg dalla data di entrata in vigore della legge da adottare previo parere della Conferenze permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome e il parere del Consiglio superiore, <u>saranno regolate le disposizione applicative del piano straordinario in oggetto, definiti i soggetti beneficiari, i limiti di intensità di aiuto e le condizioni e termini di utilizzo dei materiale digitalizzato.</u>
Art. 30, co. 1: sezione speciale per l'AV del Fondo di Garanzia PMI (5 M)	18) Con Decreto MiSE, di concerto con MIBACT e MEF, da emanare entro 120 gg, <u>è istituita la Sezione Speciale del Fondo di garanzia per le PMI, con contabilità separata a valere sul Fondo Cinema.</u> Annualmente il MiBACT determina il versamento di ulteriori risorse con proprio decreto –
Art. 32: Registro pubblico delle opere Art. 32, co.7	19) Con DPCM da emanare su proposta del Mibact e di concerto con il Mise entro 120 gg dalla data di entrata in vigore della legge saranno determinate le caratteristiche del registro, <u>le modalità di registrazione, le tariffe, la tipologia degli atti ed i requisiti degli stessi nonché le modalità e limiti della pubblicazione.</u>
Art. 33, co. 1: delega al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori	Il Governo entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adotterà <u>uno o più decreti legislativi</u> per la riforma delle disposizioni attualmente previste in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive.
Art. 34, co. 1: delega al Governo per la riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi	Il Governo entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adotterà <u>uno o più decreti legislativi</u> per la riforma e razionalizzazione delle disposizioni e procedure attualmente previste per la promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi media sia lineari che non lineari.
Art. 35, co. 1: delega al Governo per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo	Il Governo entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adotterà <u>uno o più decreti legislativi</u> per il riordino e l'introduzione di norme che regolino il rapporto di lavoro, l'ordinamento delle professioni e dei mestieri del settore.

Roma, 14 ottobre 2016